

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2158

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LEONI, CAVERI, LOI, COLUMBU, WILLEIT

Presentata il 14 gennaio 1988

Facoltà di dichiarazione di nascita al comune di residenza della madre in luogo di quello sede della struttura in cui avviene il parto

ONOREVOLI COLLEGHI! — La sempre più diffusa propensione delle puerpere a servirsi di strutture ospedaliere in occasione del parto comporta, di riflesso, che le dichiarazioni di nascita vengono effettuate, a norma del regio decreto 9 luglio 1938, all'ufficiale dello stato civile del comune in cui ha sede la struttura ospedaliera.

Tale fatto provoca un'anomalia anagrafica a danno dei piccoli comuni, in quanto, trovandosi le strutture ospedaliere solo nei centri maggiori, tutti i bambini risultano nati in tali centri, anche se le loro famiglie vivono altrove, mentre nei centri minori la natalità risulta prossima o addirittura pari allo zero.

Inoltre, tale frattura anagrafica si determina anche all'interno delle famiglie, non coincidendo il luogo anagrafico di nascita dei figli con quello della residenza dei genitori.

Quanto sopra può ben essere definito come una forma di violenza contro le etnie, determinata peraltro non da ragioni obiettivamente fondate, bensì dalle conseguenze burocratiche di un fatto meramente tecnico, quale la ricerca di una migliore e più sicura assistenza nei confronti delle puerpere.

La presente proposta mira pertanto a sanare tale anomalia, consentendo ai genitori di effettuare la dichiarazione di nascita presso l'ufficio dello stato civile del comune di residenza.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Dopo l'articolo 78 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è aggiunto il seguente:

« ART. 78-bis. — 1. Se la nascita avviene in una struttura ospedaliera situata fuori del comune di residenza della madre, la dichiarazione può essere fatta all'ufficiale dello stato civile del comune in cui la madre risiede, in luogo di quello in cui è avvenuta la nascita, indicando come comune di nascita quello in cui si trova la residenza della madre.

2. In tale caso, la dichiarazione deve essere fatta congiuntamente dal padre e dalla madre, ovvero dai loro procuratori speciali ».